



ANTIGONE

Know your rights

Breve guida ai tuoi diritti
davanti alle forze di Polizia

ASSOCIAZIONE ANTIGONE

via Monti di Pietralata, 16 – 00157 ROMA – www.associazioneantigone.it



Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

Indice

I diritti nel caso di controllo documenti, identificazione e fermo di accompagnamento	3
I diritti nel caso di ispezioni personali e perquisizioni.....	4
I diritti nel caso di arresto o fermo	6
Diritto ad essere informato per iscritto sui tuoi diritti.....	8
I diritti durante la custodia in una caserma o in un commissariato	9
I diritti davanti al pm.....	10
I diritti nella fase dell'udienza di convalida.....	11

FAQs DIRITTI DI PERSONE IN STATO DI ARRESTO O FERMO

Quando e perché posso essere fermato o arrestato?.....	12
Qual è quindi la differenza tra arresto e fermo?.....	13
Sarò informato dei miei diritti? Come?	
Sarò informato delle accuse formulate nei miei confronti?.....	15
Ho il diritto ad avere un avvocato?	
Come posso trovare un avvocato?.....	16
Non mi posso permettere un avvocato, ho diritto al gratuito patrocinio?	
Qual è il ruolo del mio avvocato?.....	17
Cosa succede se non sono contento del mio avvocato?	
Ho il diritto di parlare con i miei familiari?	
Non capisco l'italiano. Ho diritto a un interprete?.....	18
Sarò interrogato? Da chi e come?	
Devo rispondere per forza alle domande?	
Quali saranno le conseguenze se decido di rimanere in silenzio?	19
Quanto a lungo posso essere trattenuto dalla polizia?	
In quali casi il PM ordina la liberazione dell'arresto?	
Cosa succede all'udienza di convalida?.....	20

ASSOCIAZIONE ANTIGONE

via Monti di Pietralata, 16 – 00157 ROMA - www.associazioneantigone.it



Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

I diritti nel caso di controllo documenti, identificazione e fermo di accompagnamento

(ART. 11 L. 191/1978 E ART. 349 C.P.P.)

Nel caso in cui tu sia fermato da un ufficiale-agente in borghese:
hai diritto a chiedergli di identificarsi ovvero a chiedere il corpo di appartenenza
e a mostrare il tesserino di riconoscimento.

Qualora l'ufficiale-agente in borghese si rifiuti a dare le sue generalità
in modo corretto:
non sei tenuto a eseguire i suoi ordini.

Se l'ufficiale-agente in borghese si qualifica correttamente o, comunque, qualora
sia in divisa, in occasione di un controllo di polizia, non puoi rifiutare di dichiarare
le tue generalità e devi mostrare un valido documento d'identità.

Solo qualora ci siano indizi sufficienti per ritenere che il nome che hai fornito o i tuoi
documenti siano falsi, oppure se ti rifiuti di dichiarare le generalità o di mostrare
un documento di identità valido puoi essere condotto presso il commissariato.

Gli ufficiali-agenti di polizia che ti accompagnano in questura
per identificarti devono:

- immediatamente informare il Procuratore della Repubblica;
- trattenerci per il tempo strettamente necessario alla tua identificazione
e comunque rilasciarti entro 24 ore dalla comunicazione al Procuratore;

In questi casi non è previsto il diritto alla nomina di un difensore.





Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

I diritti nel caso di ispezioni personali e perquisizioni

(ARTT. 244 E 352 C.P.P.)

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria possono procedere a ispezioni personali e perquisizioni, senza un mandato del giudice:

- se valutano ci sia fondata possibilità di trovare armi, esplosivi, munizioni o sostanze stupefacenti sulla tua persona o nel luogo dove ti trovi (D.L. 306/1992 e D.P.R. 309/1990);
- se sei colto in flagranza di reato o quando nei tuoi confronti va eseguita un'ordinanza di custodia cautelare, un ordine di carcerazione o un fermo di indiziato di delitto.

Qualora ritrovino armi, esplosivi, munizioni o sostanze stupefacenti, gli agenti devono redigere un verbale di sequestro e chiederne la convalida al Pubblico Ministero entro 48 ore. Tu hai diritto:

- a chiedere che tali atti siano compiuti alla presenza di un avvocato difensore o di una persona di propria fiducia prontamente reperibili;
- ad avere copia del verbale di perquisizione, anche se non viene sequestrato nulla, dove si indicano le operazioni fatte, il motivo per cui hanno fatto la perquisizione senza l'autorizzazione del giudice, i nomi e la qualifica degli agenti che hanno fatto la perquisizione;
- ad un interprete, se sei cittadino alloglotta che non parla e comprende la lingua italiana.

Nel caso in cui si proceda a perquisizione o ispezione personale gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria devono:

- effettuare tali operazioni nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona;
- non utilizzare metodi o tecniche atte a minare la capacità di autodeterminazione delle persone;
- in caso di perquisizioni sulle donne, avvalersi di solo personale femminile.





Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

Qualora gli Agenti non attendano l'arrivo dell'avvocato è bene seguire personalmente tutte le operazioni di perquisizione e fare attenzione alla redazione del verbale di perquisizione e eventualmente di sequestro.

Il verbale va letto attentamente per verificare che le operazioni si siano svolte nelle modalità riportate.

Qualora così non fosse, non devi firmarlo.

In ogni caso in queste situazioni è sempre opportuno consultare un legale.

In tutti gli altri casi ovvero se non stanno cercando armi e sostanze stupefacenti o se non si è colti in flagranza di reato o se non è in esecuzione un ordine di carcerazione, la polizia non può perquisirti né entrare nella tua casa o in altro locale privato o nella tua macchina senza un mandato del giudice.

In tali occasioni hai diritto:

- prima dell'inizio della perquisizione, ad avere una copia del mandato;
- a che la perquisizione in casa non sia fatta prima delle ore sette e dopo le ore venti. Può essere fatta fuori da questi orari solo se vi è un'autorizzazione scritta del giudice;
- agli stessi diritti previsti a proposito delle ispezioni e perquisizioni senza mandato del giudice.



Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

I diritti nel caso di arresto o fermo

(ARTT. 380 E SS C.P.P.)

L'arresto e il fermo sono provvedimenti limitativi della libertà personale temporanei adottati dalla polizia in casi di urgenza e in assenza di un provvedimento del Giudice che interviene solo successivamente nelle forme della convalida.

L'arresto consiste in una temporanea privazione della libertà personale che la polizia giudiziaria dispone a carico di chi viene colto in flagranza di reato, nell'atto di commettere reati gravi.

Il fermo consiste in una privazione della libertà personale che il pubblico ministero dispone, anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga a carico della persona gravemente indiziata di un grave delitto.

La Polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto o il fermo deve:

- informare immediatamente la Procura della Repubblica dell'avvenuto arresto o fermo;
- mettere a disposizione del PM di turno l'arrestato o il fermato immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'arresto o fermo;
- informare immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato o quello di ufficio designato dal PM dell'avvenuto arresto o fermo.

Hai diritto a:

- nominare un difensore di fiducia;
- avere informazioni per accedere al beneficio del gratuito patrocinio qualora tu abbia un reddito inferiore a circa 11 mila euro annui;
- essere informato in merito all'accusa elevata a tuo carico;





Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

- ad ottenere l'assistenza linguistica da parte di un interprete e la traduzione degli atti fondamentali, se non parli la lingua italiana;
- a rimanere in silenzio;
- ad informare, previo tuo consenso, l'autorità consolare e i tuoi familiari;
- ad accedere all'assistenza medica di urgenza;
- ad essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro 96 ore dall'arresto o fermo;
- a comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e proporre ricorso per Cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo; a ricevere assistenza di un difensore eventualmente nominato da un prossimo congiunto oppure di un difensore d'ufficio, qualora non sia in grado di nominare un difensore di fiducia;
- a conferire con il tuo difensore subito dopo l'arresto o il fermo, fatta salva la facoltà del giudice - su richiesta del pubblico ministero - di differire il colloquio non oltre 5 giorni quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela.





Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

Diritto ad essere informato per iscritto sui tuoi diritti

(ART. 386 C.P.P.)

Nel caso di fermo, arresto o esecuzione provvedimento di carcerazione hai diritto a ricevere tutte le informazioni sui tuoi diritti per iscritto.

Deve esserti consegnata la cosiddetta *Letter of rights* (Foglio dei Diritti).

Nel verbale di arresto o di fermo si dovrà dare atto anche dell'avvenuta consegna nelle tue mani della comunicazione scritta dei diritti dell'arrestato o fermato.

Dovrà anche essere verbalizzato, se sei alloggato, che l'informazione ti è stata eventualmente tradotta solo oralmente in una lingua da te conosciuta per impossibilità di traduzione della *Letter of rights* (Foglio dei Diritti).

I diritti di informazione sono simili anche se sei destinatario di una misura cautelare custodiale (art. 293 c.p.p.) o del mandato di arresto europeo (art. 12 L.69/2005).





Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

I diritti durante la custodia in una caserma o in un commissariato

(FOGLIO DEI DIRITTI, adottato dal Ministero dell'Interno nel 2007, a seguito delle Raccomandazioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura)

Se sei trattenuto in custodia presso una caserma o un commissariato hai inoltre diritto a:

- poter svolgere elementari attività di igiene personale;
- ricevere la somministrazione dei pasti qualora tu permanga per oltre sei ore nella camera di sicurezza e negli orari solitamente riservati alla loro consumazione;
- essere custodito in locali separati da quelli ove sono custodite persone dell'altro sesso;
- ottenere ricevuta degli effetti personali ritirati prima dell'ingresso nella camera di sicurezza e alla loro restituzione al momento della liberazione;
- essere custodito in una cella pulita e dotata di letto con coperte e lenzuola;
- se sei donna con prole a tenere con te i figli che non abbiano ancora compiuto i tre anni.





Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

I diritti davanti al pm

(ARTT. 388-390 C.P.P.)

Il Pubblico Ministero, qualora tu sia stato fermato o arrestato, ti deve:

- interrogare dandone tempestivo avviso al difensore, informandolo del fatto per cui si procede e delle ragioni sottese al provvedimento, comunicandogli gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti;
- disporre la tua liberazione: a) se risulta che l'arresto o il fermo sono stati eseguiti per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge; b) se il verbale dell'atto non è stato messo a disposizione del PM entro 24 ore dall'arresto o dal fermo oppure perché lo stesso PM entro 48 ore dall'arresto o fermo non ha chiesto la convalida al giudice; c) se ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione all'arrestato o fermato di una misura coercitiva;
- in caso non ritenga di dover disporre la tua liberazione, deve richiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo sono stati eseguiti entro 48 ore dall'arresto o dal fermo;
- nel caso in cui non partecipi all'udienza di convalida, trasmettere al giudice le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.



Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

I diritti nella fase dell'udienza di convalida

(ARTT. 390-391 C.P.P.)

Il Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) o il Giudice ordinario (se si procede per direttissima) devono fissare l'udienza di convalida entro 48 ore dalla richiesta di convalida del P.M. dandone avviso al PM, al difensore, nonché te se sei stato già liberato.

L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del tuo difensore. Il PM, se presente, indica i motivi dell'arresto o del fermo e formula le richieste in ordine all'applicazione di misure cautelari. Il Giudice ti interroga, se sei presente, e sente il tuo difensore.

A questo punto il Giudice può:

- convalidare con ordinanza l'arresto o il fermo;
- non convalidare l'arresto o il fermo.

In entrambi i casi l'ordinanza è impugnabile con ricorso per Cassazione sia da te (nel caso di convalida) sia dal PM (nel caso di mancata convalida).

In ogni caso l'arresto o il fermo cessano di avere efficacia nei tuoi confronti se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle 48 ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato sono stati posti a disposizione del giudice.

Se il Giudice non dispone l'applicazione di una misura coercitiva deve in ogni caso ordinare la tua immediata liberazione.

Pertanto sia nell'ipotesi di mancata convalida che in quella di convalida non seguita dall'imposizione di una misura coercitiva, il Giudice dovrà disporre la tua liberazione.





Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

FAQs

Diritti di persone in stato di arresto o fermo

Quando e perché posso essere fermato o arrestato?

L'**arresto** e il **fermo** sono provvedimenti temporanei che limitano la libertà personale e sono adottati dalla polizia in caso di urgenza e in assenza di un provvedimento del Giudice che interviene solo successivamente.

Si tratta di misure estreme che implicano la **restrizione della libertà personale** di una persona e, quindi, devono essere convalidate da un Giudice entro termini stabiliti dalla legge (96 ore) che se non rispettati comportano il venir meno della misura restrittiva.

L'**ARRESTO** consiste in una temporanea privazione della libertà personale che la polizia giudiziaria dispone a carico di “chi viene colto nell’atto di commettere il reato” (c.d. **flagranza propria**) o di “chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” (c.d. **flagranza impropria**).

Non puoi subire l’arresto per qualsiasi reato, ma soltanto per quelli previsti dall’art. 380 c.p.p. (c.d. arresto obbligatorio) per reati che prevedono la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a venti anni e per altri reati elencati nel medesimo articolo.

In altri casi, previsti dall’art. 381 c.p.p. può essere disposto l’arresto (c.d. arresto facoltativo).





Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

Il **FERMO** consiste, come nel caso dell'arresto, in una privazione della libertà personale che è eseguita dalla polizia "anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il **pericolo di fuga**" a carico della "**persona gravemente indiziata** di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico".

Qual è quindi la differenza tra arresto e fermo?

L'**arresto** è operato da agenti o ufficiali di polizia giudiziaria ed è **connesso allo stato di flagranza che è sintomo di una commissione del reato appena avvenuta o in corso di esecuzione**. Il **fermo non prevede la flagranza** e si fonda sul pericolo di fuga di una persona gravemente indiziata di un grave delitto.

Sarò informato dei miei diritti? Come?

Gli artt. 386-387 c.p.p. stabiliscono i doveri della polizia giudiziaria nella fase immediatamente successiva all'arresto o al fermo. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, infatti, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito e pongono lo stesso a disposizione del PM entro e non oltre 24 ore dall'esecuzione della misura. Informano l'interessato del diritto di nominare un difensore di fiducia e nominano un avvocato d'ufficio a chi non intende nominare un avvocato di fiducia. Sono inoltre tenuti ad informare immediatamente l'avvocato dell'avvenuto arresto o fermo. Gli obblighi di informazione dei diritti dell'arrestato o fermato sono stati ulteriormente ampliati a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 101/2014 attuativo della direttiva europea 2012/13/UE.





Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

La Polizia giudiziaria deve:

- avvertire l'arrestato o il fermato che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia ed informarlo delle condizioni per beneficiare del “gratuito patrocinio”; informarlo dei motivi dell'arresto o del fermo, fornendo informazioni in merito all'accusa elevata a suo carico;
- informarlo del diritto, per lo straniero che non parla e/o non comprende l'italiano, di ottenere l'assistenza linguistica da parte di un interprete e la traduzione degli atti fondamentali;
- informarlo del diritto di rimanere in silenzio;
- informarlo del diritto ricevere assistenza, previo loro consenso, dall'autorità consolare e di dare avviso ai familiari;
- del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
- del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro 96 ore dall'arresto o fermo;
- del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.

Si tratta di un elenco minimo di diritti di informazione inserito nell'art. 386 c.p.p.

Oltre a tali diritti l'arrestato o il fermato hanno i seguenti diritti:

- ricevere assistenza di un difensore eventualmente nominato da un prossimo congiunto oppure di un difensore d'ufficio, qualora non sia in grado di nominare un difensore di fiducia;
- conferire con il proprio difensore subito dopo l'arresto o il fermo, fatta salva la facoltà del pubblico ministero di differire il colloquio non oltre 5 giorni, in casi eccezionali.

Le persone arrestate, fermate o comunque ristrette (in forza di un'ordinanza di custodia cautelare o un ordine di carcerazione) devono ricevere tali informazioni per iscritto (cd *Letter of rights*).





Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

Nel verbale di arresto o di fermo si dovrà dare atto anche dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta dei diritti dell'arrestato o fermato o dell'informazione eventualmente fornita oralmente all'alloggiato per impossibilità di traduzione della Letter of rights in una lingua conosciuta dall'interessato.

Le informazioni scritte da fornire al soggetto destinatario della misura cautelare, anche in forza di un mandato di arresto europeo, sono, mutatis mutandis, le stesse che sono fornite all'arrestato o fermato.

Sarò informato delle accuse formulate nei miei confronti?

Sì, come statuito nella comunicazione scritta che viene consegnata dalla polizia giudiziaria la persona soggetta ad arresto o fermo ha diritto di ottenere **informazioni in merito all'accusa** e, a meno che non ne derivi un pregiudizio per le indagini, anche sulle fonti di prova. Il capo di imputazione, ossia, i motivi per cui sei stato arrestato o fermato sono in ogni caso scritti nell'ordine di comparizione in Tribunale per la convalida dell'arresto o del fermo che ti deve essere consegnato.

Ho il diritto ad avere un avvocato?

Sì, il diritto di difesa è uno dei principali diritti riconosciuti all'imputato e si concretizza proprio con il diritto e dovere di avere un difensore. La legge prevede che la persona **ha diritto di parlare con il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero o dalla polizia che ha eseguito la misura precautelare subito dopo l'arresto o il fermo.**

Nel caso dovessero sussistere specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, posticipare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di parlare con il difensore.



Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

Come posso trovare un avvocato?

La **difesa d'ufficio** è garantita a chi, indipendentemente dal reddito, è coinvolto in un processo penale ma non ha nominato un proprio legale di fiducia per farsi difendere. Chi, indagato o imputato in un processo penale, non ha ancora provveduto ad incaricare un avvocato di fiducia per la difesa, si vede infatti assegnato un difensore d'ufficio, **nominato dal giudice o dal pubblico ministero o dalla polizia che ha applicato la misura precautelare** e scelto in un elenco di avvocati predisposto dal consiglio dell'ordine forense.

L'avvocato nominato d'ufficio non può rifiutare l'incarico a meno che non sussistano giustificati motivi (per esempio conflitto di interessi).

L'imputato, invece, può in qualsiasi momento nominare un proprio difensore di fiducia che prenderà il posto di quello d'ufficio. La principale differenza con il gratuito patrocinio risiede nel fatto che il difensore d'ufficio viene assegnato indipendentemente dal reddito dell'imputato e deve essere pagato da quest'ultimo.

Per avere informazioni sull'accesso al gratuito patrocinio o alla difesa d'ufficio è possibile rivolgersi al **consiglio dell'ordine degli avvocati** della propria città.

Non mi posso permettere un avvocato, ho diritto al gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio garantisce il diritto di difesa e quindi il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario è a carico dello Stato, in capo a persone che non abbiano mezzi adeguati (ovvero abbiano un reddito inferiore a circa 11 mila euro) e non possano provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.

Chi dunque non può permettersi di pagare un avvocato e le altre spese, qualora abbia la necessità di essere assistito in un processo, può nominarne uno a propria scelta senza doverlo pagare: il legale sarà compensato direttamente dallo Stato.





Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

Qual è il ruolo del mio avvocato?

Il ruolo del difensore nei riguardi della persona soggetta ad arresto o fermo, nel garantire la massima tutela degli interessi del proprio cliente, è duplice:

- di assistenza, nel quale presta una collaborazione di natura tecnica;
- di rappresentanza, cioè in sostituzione dell'interessato nell'esercizio di diritti e facoltà.

Appena informato dell'arresto o del fermo, il difensore, qualora i tempi processuali lo consentano, dovrebbe recarsi in carcere o presso le camere di sicurezza della stazione di polizia/carabinieri prima dell'interrogatorio del PM o dell'udienza di convalida. Ove ciò non fosse possibile, è prassi comune degli avvocati chiedere la concessione da parte del giudice o del PM di qualche minuto al fine di poter conferire con il proprio assistito soprattutto per valutare la necessità o meno di sottoporsi all'interrogatorio oppure optare per la facoltà di non rispondere.

Cosa succede se non sono contento del mio avvocato?

Sia il cliente che l'avvocato possono decidere in qualsiasi momento di porre fine al rapporto. In particolare, la revoca del mandato da parte del cliente è un atto a forma libera: il che vuol dire che non richiede formalità particolari, prestampati, moduli, formule speciali o quant'altro. Si può intimarla anche verbalmente purché direttamente all'avvocato. Il cliente comunque ha l'obbligo di pagare all'avvocato i suoi onorari per l'attività eventualmente svolta sino alla revoca del mandato.

Ho il diritto di parlare con i miei familiari?

La polizia giudiziaria è tenuta ad interpellare l'arrestato o il fermato per verificare se l'indagato voglia prestare il suo consenso a dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo, in tal caso la polizia giudiziaria dovrà senza ritardo darne notizia ai familiari ovvero, se straniero, e sempre su consenso dell'interessato, al consolato competente.





Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

Il consenso non potrà essere presunto da un comportamento concludente del prevenuto, ma dovrà necessariamente essere espresso ed inequivoco.

Nel caso di arresto del minorenne invece il consenso di quest'ultimo è assolutamente irrilevante, in quanto la polizia giudiziaria dovrà comunicare l'avvenuto arresto o fermo del minore all'esercente la potestà genitoriale.

Non capisco l'italiano. Ho diritto a un interprete?

Il giudice si avvale degli interpreti per interrogare l'arrestato o il fermato che non parlano e/o non comprendono la lingua italiana. Inoltre, la legge stabilisce che l'arrestato e il fermato che non conoscono la lingua italiana hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore

In tali casi, atteso l'obbligo di nomina di un interprete da parte del PM o del giudice, costituisce utile consiglio la richiesta al giudice, al Pm o alla Polizia che ha eseguito la misura precautelare di volersi avvalere di un interprete.

Sarò interrogato? Da chi e come?

Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.

L'autorità investigativa e il pubblico ministero sono tenuti a raccogliere sia le informazioni che indicano che si è coinvolti nel reato sia le informazioni a discarico della persona in stato di arresto o fermo.

All'inizio dell'interrogatorio la persona fermata o arrestata deve essere informata del diritto di rifiutarsi di deporre e che la deposizione sarà utilizzabile al processo.



Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

Verrà data la possibilità alla persona fermata o arrestata di dichiarare quello di cui è a conoscenza in relazione al reato oggetto delle indagini, anche attraverso domande specifiche. La deposizione verrà trascritta e dovrà essere sottoscritta dalla persona fermata o arrestata, che ha il diritto di leggerla e di fare inserire nella stessa le proprie osservazioni.

Devo rispondere per forza alle domande?

Quali saranno le conseguenze se decido di rimanere in silenzio?

La persona fermata o arrestata ha diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere senza pericolo di conseguenze pregiudizievoli per tale scelta. Tale facoltà deve essere esplicitata dall'autorità giudiziaria prima che abbia inizio l'interrogatorio.

Quanto a lungo posso essere trattenuto dalla polizia?

Sino a un massimo di 96 ore. Più precisamente: entro 24 ore dall'esecuzione del arresto o del fermo, la polizia ti deve mettere a disposizione del PM, inoltrando gli atti (verbale di arresto, annotazioni etc) in procura. Il PM entro 48 ore dall'arresto o dal fermo deve chiedere la convalida della misura. Il Giudice, nelle 48 ore successive alla richiesta del PM dovrà fissare l'udienza di convalida ed anche decidere.

In quali casi il PM ordina la liberazione dell'arresto?

Il PM dovrà immediatamente disporre la tua liberazione: a) se risulta che l'arresto o il fermo sono stati eseguiti per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge; b) se il verbale dell'atto non è stato messo a disposizione del PM entro 24 ore dall'arresto o dal fermo oppure perché lo stesso PM entro 48 ore dall'arresto o fermo non ha chiesto la convalida al giudice; c) se ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione all'arrestato o fermato di una misura coercitiva.

In caso non ritenga di dover disporre la tua liberazione, deve richiedere la convalida al giudice competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo sono stati eseguiti entro 48 ore dall'arresto o dal fermo.





Know your rights

Breve guida
ai tuoi diritti
davanti alle
forze di Polizia

Cosa succede all'udienza di convalida?

Il Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) o il Giudice ordinario (se si procede per direttissima) devono fissare l'udienza di convalida entro 48 ore dalla richiesta di convalida del PM dandone avviso al PM, al difensore, nonché a te se sei stato già liberato.

Il Giudice ti interroga, se sei presente e acconsenti, e sente le richieste del PM (che non è obbligato ad essere presente in aula e può inviare richieste scritte) e del tuo difensore. A questo punto il Giudice può convalidare con ordinanza l'arresto o il fermo o non convalidare l'arresto o il fermo.

In ogni caso l'arresto o il fermo cessano di avere efficacia nei tuoi confronti se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle 48 ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato sono stati posti a disposizione del giudice.

Se il Giudice non dispone l'applicazione di una misura cautelare detentiva (custodia in carcere o arresti domiciliari) deve in ogni caso ordinare la tua immediata liberazione.

Pertanto sia nell'ipotesi di mancata convalida che in quella di convalida non seguita dall'applicazione della custodia cautelare in carcere o in regime di arresti domiciliari il Giudice dovrà disporre la tua liberazione.



Know your rights

Breve guida ai tuoi diritti
davanti alle forze di Polizia

PRODOTTO DA



ANTIGONE

IN COLLABORAZIONE CON



CON IL CONTRIBUTO DI



Si ringrazia lo Studio
Legale associato
ad ASHURST LLP
per la collaborazione

ashurst